

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1901</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **BOZZI, COSTA**

*Presentata il 28 novembre 1977*

Modifiche all'articolo 227 della legge 19 maggio 1975,  
n. 151, relativo alle doti ed ai patrimoni familiari

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 19 maggio 1975, n. 151, concernente la riforma del diritto di famiglia, ha recato notevoli innovazioni in materia di comunione dei beni tra i coniugi. Tra l'altro, essa ha sostituito il concetto della dote che era accolto nell'articolo 177 del codice civile (« La dote consiste in quei beni che la moglie o altri per essa apporta espressamente a questo titolo al marito per sostenere i pesi del matrimonio ») con quello della comunione dei beni familiari, in cui la moglie assume una posizione di assoluta parità rispetto al marito, conformemente ai principi sanciti dalla Costituzione.

Nelle norme finali e transitorie, però, la citata legge ha stabilito (articolo 227) che « Le doti e i patrimoni familiari costituiti prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere disciplinati dalle norme anteriori » Ora, a parte la disarmonia legislativa dovuta al fatto che la tutela di istituti abrogati viene affidata alle

norme contenute negli articoli del codice civile che vanno dal 220 al 230, anch'essi abrogati dalla legge del 1975, si assiste al determinarsi di situazioni paradossali in quanto mogli che avendo costituito doti, affidandone l'amministrazione al marito, subivano limitazioni e vessazioni per beni che avevano conferito per loro benessere, devono attualmente continuare a sopportare tali limitazioni e vessazioni, nonostante che la nuova riforma di famiglia abbia ribadito la posizione della donna nel rapporto familiare.

È necessario, pertanto, modificare l'articolo 227 della legge n. 151 del 1975, nel senso di lasciare alle mogli, per le doti e i patrimoni familiari costituiti prima dell'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia, la possibilità di scegliere tra la precedente disciplina del regime dotale e la nuova disciplina prevista dalla legge del 1975. A tale fine tende la presente iniziativa legislativa.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ARTICOLO UNICO.

L'articolo 227 della legge 19 maggio 1975, n. 151 è sostituito dal seguente:

« Le doti e i patrimoni familiari costituiti prima dell'entrata in vigore della presente legge possono continuare ad essere disciplinati dalle norme anteriori.

Le mogli, ove non intendano continuare nel regime dotale, ne danno comunicazione all'altro coniuge entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge. Nei successivi trenta giorni si fa luogo alla restituzione dei beni in favore dei conferenti.

I beni restituiti agli aventi diritto sono regolati dalle norme previste dalla presente legge ».